

Procedure di rimborso dei dazi reciproci

Webinar Confindustria

19 marzo 2026

Avv. Fabrizio Di Gianni

Indice

- 01 | Procedura doganale USA: quadro generale e sistema ACE
- 02 | Rimedi amministrativi: Post Summary Correction e Protest
- 03 | Ricorsi giurisdizionali: dal CIT alla Corte Suprema
- 04 | Soggetti legittimati
- 05 | Due Diligence doganale
- 06 | Oltre lo IEEPA...

- Negli ultimi mesi la politica commerciale degli Stati Uniti è stata caratterizzata da un impiego sempre più assertivo dello strumento tariffario.
- L'inasprimento e l'estensione dei dazi hanno moltiplicato le situazioni in cui gli importatori hanno un interesse concreto a contestare l'operato della CBP, in presenza di errori o di valutazioni controverse.
- La classificazione secondo la HTSUS, la determinazione del valore in dogana, l'attribuzione dell'origine, l'applicazione di dazi aggiuntivi o il mancato riconoscimento di esclusioni rappresentano ambiti nei quali le determinazioni della CBP, ove illegittime o opinabili, possono essere oggetto di contestazione.



Conoscere in modo puntuale la gamma dei rimedi disponibili è, oggi più che mai, un elemento strategico sia di competitività sia di corretta gestione della *compliance* e *due diligence* doganale.

CONTESTO

Il **2 Aprile 2025** (“*Liberation day*”), invocando l’ International Emergency Economic Powers Act of 1977(**IEEPA**) (50 U.S.C.§§1701 et seq.), Trump impone dazi unilaterali (c.d. “reciprocal” e “fentanyl” tariffs) invocando un'emergenza nazionale.

SENTENZA DELLA CORTE *Learning Resources v. Trump* (6-3)

- L’IEEPA non autorizza il Presidente ad imporre dazi doganali.
- “Regolare le importazioni” significa disciplinare condotte, non riscuotere entrate fiscali.
- Il trasferimento di un potere costituzionale del Congresso richiede autorizzazione esplicita (*major questions doctrine*).

COSA NON HA DECISO LA CORTE

- Non ha stabilito come rimborsare i dazi già pagati.
- Non ha limitato altri poteri IEEPA (sanzioni, embarghi, asset freezes).
- Non ha inciso su altri strumenti tariffari.

RIMBORSI PER CIRCA 182 MILIARDI DI DOLLARI

- L'Amministrazione Trump ha revocato il regime IEEPA e sospeso la riscossione.
- Il CIT (Atmus Filtration, 4 mar. 2026) ha ordinato rimborsi con interessi per tutti gli importatori.
- Ostacoli operativi: il sistema CBP non è ancora pronto per elaborare i rimborsi su larga scala.

DAZI SOSTITUTIVI

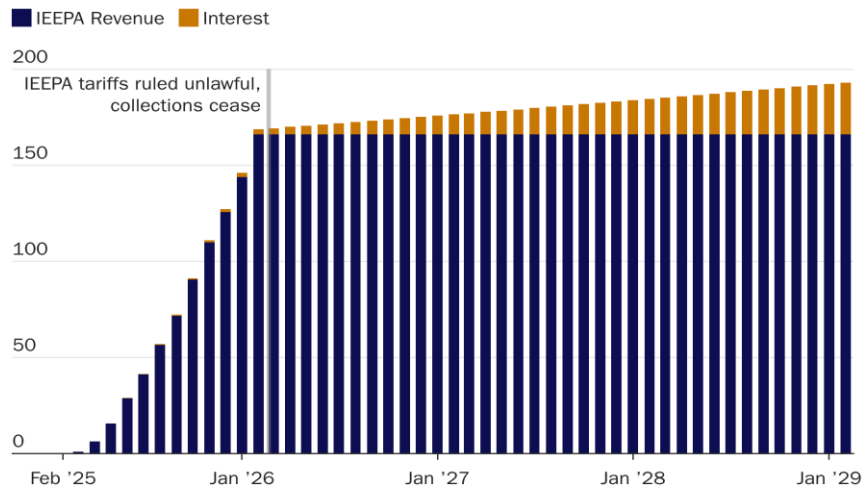
- Sezione 122: dazi temporanei al 10% (max 15%, fino al 24 luglio 2026) già in vigore.
- Sezione 301: indagini avviate 11 marzo

Gli USA accumulano circa **700 milioni di dollari di interessi aggiuntivi ogni mese** per ogni ritardo nel **rimborsare i dazi IEEPA**, a causa degli interessi previsti per legge sui dazi riscossi illegittimamente

Figure 1

US owes almost \$700 million more in interest every month it delays IEEPA refunds

Cumulative IEEPA tariff collections and interest accrued, billions of USD



Sources: Penn Wharton Budget Model; authors' calculations applying interest formula from CBP and interest rate from IRS.

Note: Interest is calculated daily using compound interest formula of:

$((1 + (\text{RATE}/\text{NBR OF DAYS IN YR}))^{\wedge} \text{NO OF DAYS}) - 1$) MULTIPLIED BY IEEPA TARIFFS COLLECTED.

To keep estimates conservative, authors apply the 4.5% rate for large corporate overpayments, even though the first \$10,000 of each overpayment earns 6%. We also assume all tariff collections occur on the last of each month, so no interest accrues within the month of collection.

This chart has been updated to reconcile Penn Wharton's IEEPA collections estimate of \$164.7 billion with CBP's declaration that those collections totaled \$166 billion.

1. Procedura Doganale USA: quadro generale

1. Il percorso: dalla *liquidation* al ricorso

Il sistema doganale statunitense si articola in fasi sequenziali con termini perentori. Superare un termine significa perdere definitivamente il diritto alla contestazione e al rimborso.



⚠ Ogni fase ha termini perentori: la PSC può essere usata solo PRIMA della liquidation; il Protest entro 180 giorni DOPO la liquidation.

Base normativa : Tariff Act of 1930 – 19 U.S.C. §1514 | Sistema ACE (Automated Commercial Environment) | 19 CFR Part 174

Cos'è il sistema ACE

L'*Automated Commercial Environment* (**ACE**) è la piattaforma digitale della *U.S. Customs and Border Protection* (**CBP**) per la gestione di tutte le operazioni di importazione, rettifica e rimborso.

Fasi della procedura ordinaria:

- 1 Presentazione entry summary tramite ACE
- 2 Pagamento dazi al momento della dichiarazione
- 3 Rettifica (PSC), se necessaria, prima della liquidation
- 4 Protest, se necessaria, dopo la *liquidation* (entro 180 giorni)
- 5 Rimborso elettronico via ACH (obbligatorio dal 2026)

Dal 2026 i rimborsi CBP sono emessi esclusivamente tramite pagamento elettronico ACH, collegato al profilo ACE dell'importatore.

2. PSC e Protest: strumenti di rettifica e tutela amministrativa prima e dopo la *liquidation*

Lo snodo critico della *liquidation*

Cos'è la *Liquidation*

È l'atto con cui le Dogane USA rendono **definitiva** la determinazione sui dazi dovuti per una specifica importazione. Da questa data decorrono i termini perentori per qualsiasi contestazione.

2.A Prima della *liquidation*: lo strumento del *Post Summary Correction* (PSC)

Obiettivo

Finché l'*entry* non è liquidata, l'importatore può intervenire tramite il **portale elettronico ACE** per rettificare dati dichiarativi, classificazione tariffaria, valore, quantità, esenzioni o esclusioni, inclusi i regimi connessi ai dazi aggiuntivi

Soggetti legittimati

- Importatore (*importer of record*) ex 19 U.S.C. §1484(a)(1)
- Agente autorizzato con *power of attorney*
- Customs broker registrato ex 19 U.S.C. §1641

Termini

- Entro 300 giorni dalla data di importazione
- AL PIÙ TARDI: 15 giorni prima della liquidation
→ (vale il termine che scade prima)
- Fuori termine: ACE rifiuta automaticamente

Rimborsi

- Rimborso in circa 3–6 mesi (con pagamento effettivo a circa 6–8 settimane dall'approvazione)

2.B Dopo la *liquidation*: *protest* e conseguente reliquidation



PROTEST (importer of record ex 19 U.S.C. §1514)

Soggetti:	Importatore / destinatario; chi ha pagato dazi; chi chiede consegna merce; esportatore/produttore (USMCA); agente autorizzato con PoA; customs broker (19 U.S.C. §1641); attorney-at-law (19 U.S.C. §1514(c)(2))
Termine:	180 giorni dalla data di liquidation
Modalità:	CBP Form 19 tramite ACE (Protest Module)
Oggetto:	Classificazione tariffaria, valore doganale, origine, applicazione dazi, rifiuto rimborso
Rimborso:	Elaborazione: ~6–12 mesi + 6–8 settimane per pagamento post-approvazione

RELIQUIDATION

19 U.S. Code §1520 – Refunds and Errors

Revisione della *liquidation* di una *entry* con conseguente modifica dei dazi dovuti e rimborso delle somme pagate in eccesso.

Casi applicabili:

- Dazi pagati in eccesso al momento della *liquidation*
- Commissioni o oneri riscossi erroneamente
- Sanzioni ridotte o annullate
- Pagamenti in eccesso accertati prima della liquidation

Distinzione chiave: la **protest** è lo strumento necessario per contestare errori di diritto (es. classificazione tariffaria, applicazione illegittima di dazi); la **reliquidation** corregge errori di fatto (valore/quantità errati) (a seguito di protest accolto/ su iniziativa CBP/su ordine CIT).

3. Ricorso giurisdizionale

3. Ricorso giurisdizionale: dal CIT alla Corte Suprema

Qualora la dogana respinga la *protest*, in tutto o in parte, si apre la via giudiziaria attraverso un sistema a tre livelli:

1°

U.S. Court of International Trade (CIT)

- Giudice federale specializzato a New York
- *Summons* entro 180 gg dal rigetto del Protest

2°

Court of Appeals for the Federal Circuit

- Secondo grado di giudizio federale
- Appello delle sentenze CIT

3°

Corte Suprema degli Stati Uniti

- Eventuale, ma rara, possibilità di approdo

4. Soggetti legittimati

Chi può presentare PSC, Protest e ricorsi?

4. Chi può agire?

Importer of Record

Soggetto principale

- Responsabile della dichiarazione ai sensi del 19 U.S.C. §1484(a)(1)
- Legittimato a presentare PSC, Protest e Reconciliation
- Può avvalersi di broker/agente con power of attorney
- Soggetto principale obbligato alla *compliance* e al *recordkeeping*

PSC ✓ Protest ✓ Reconciliation ✓

Customs Broker / Avvocato

Con mandato/procura

- Può gestire l'intero iter: dichiarazione, PSC, Protest (19 CFR §174.3).
- Customs broker autorizzato ai sensi del 19 U.S.C. §1641
- Avvocato (agisce SOLO se munito di power of attorney)

PSC ✓ Protest ✓ Reconciliation ✓

Esportatore / Produttore Straniero

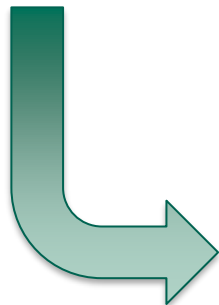
Casi limitati

- Generalmente NON legittimato
→ Eccezione: Protest circa la determinazioni di origine ai sensi USMCA (19 U.S.C. §1514(c)(2)).

PSC ✗ Protest ✗ (solo USMCA origin✓) Reconciliation ✗

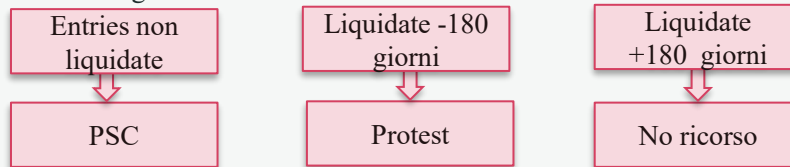
5. *Due Diligence* doganale

5. Due diligence doganale



Agire sul timing degli strumenti

Analizzare ciascuna operazione circa i dazi da richiedere a rimborso. Monitorare le entries in modo da distinguerle tra loro e adoperare una corretta strategia:



Verifica interna

L'obiettivo della *due diligence* è quello di verificare fattibilità (termini) e interesse (ammontare dei dazi da recuperare).

All'esito di tale verifica, eventualmente coinvolgere customs broker, avvocati e importatori americani per garantire una strategia coerente e tempestiva su tutte le operazioni interessate.

Recordkeeping

Obbligo di conservazione documentale ai sensi del 19 U.S.C. §1508 e 19 CFR Part 163. I documenti sono indispensabili per Protest e ricorsi al CIT. (es. entry summary, fattura commerciale, bill of lading, packing list, certificati di origine, schede tecniche per classificazione tariffaria).



6. Oltre lo IEEPA...

Cosa stabilisce la sentenza sui dazi IEEPA e cosa ci si può aspettare in seguito?

La sentenza *Learning Resources* chiude dunque la porta all'utilizzo dell'IEEPA quale base giuridica per l'imposizione di dazi generalizzati e potenzialmente illimitati.

Tuttavia, come sottolinea l'opinione dissenziente nella sentenza, **non è preclusa la possibilità di perseguire risultati analoghi facendo leva su altre disposizioni normative**, seppure attraverso percorsi procedurali più articolati.

In termini operativi, è plausibile una strategia articolata in più fasi, che **combinì l'applicazione degli strumenti** di seguito presentati.

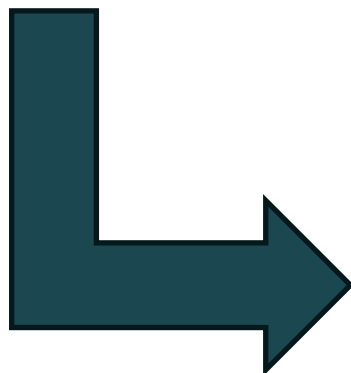
In tale prospettiva, il ricorso immediato alla **Sezione 122** per l'introduzione di un dazio globale temporaneo (10% per 150 giorni), può essere letto come una misura-ponte, funzionale a guadagnare tempo in attesa della costruzione di basi giuridiche più strutturate.

A tal proposito, la scorsa settimana (11 marzo), l'amministrazione Trump ha già avviato indagini ai sensi della **Sezione 301 del Trade Act** contro **16 economie (UE inclusa)**, accusate di mantenere **eccesso strutturale di capacità produttiva manifatturiera attraverso politiche non di mercato**. L' USTR ha anche **avviato richieste di consultazione diplomatica con i governi dei paesi coinvolti**.

Sezione 301 Trade Act 1974: pratiche commerciali scorrette

11 marzo:
nuove
indagini su
16 Paesi (UE
inclusa)

- **Oggetto:** misure (fra cui dazi) contro atti, politiche o pratiche estere “*unjustifiable*” o “*discriminatory*” che gravano sul commercio USA.
- **Ambito:** misure “*country-specific*” e/o “*settore-specific*”, calibrate e adattate in base alla misura/pratica che si intende contrastare.
- **Durata:** le misure possono restare in vigore finché l’USTR ritiene che la pratica persista.



Paese	Settore con evidenza di sovraccapacità strutturale e di produzione
China	Electronic equipment, machinery, automobiles and auto parts, plastics, furniture, articles of iron or steel, apparel, organic chemicals, toys and sporting goods, optical/photo/technical/medical apparatus, iron and steel, footwear, ships and vessels, aluminum, lithium-ion batteries, polyethylene terephthalate (PET)
European Union	Chemicals and related products, machinery and vehicles (automobiles and auto parts), electronic equipment, pharmaceutical products
Ireland (EU)	Pharmaceutical products
Singapore	Semiconductors, electronic equipment, petrochemicals, pharmaceutical products
Switzerland	Refined gold, pharmaceutical products, organic chemicals, machinery
Norway	Mineral fuels and oils, electronic equipment, machinery, seafood
Indonesia	Metals, agricultural products, fuels, textiles, construction goods, cement
Malaysia	Electronic equipment, mineral fuels and oils, machinery, animal and vegetable fats and oils, optical/photo/technical/medical apparatus, steel
Cambodia	Garments, footwear, travel goods
Thailand	Automobiles and auto parts, machinery, rubber
Korea	Electronic equipment, automobiles and auto parts, machinery, steel, ships and marine vessels, petrochemicals
Vietnam	Electronic equipment, machinery, footwear, apparel, furniture, steel, cement
Taiwan	Semiconductors, electronic products, information technology products, machinery
Bangladesh	Textiles, cement
Mexico	Automotive sector, construction, rail and ship transportation, health, steel, food and beverages (process manufacturing)
Japan	Automobiles and auto parts, optical/photo/technical/medical apparatus
India	Textiles, health, construction goods, automotive goods, solar modules, petrochemicals, steel

Sezione 122 *Trade Act* 1974: misura “ponte” già adottata (10% + MFN)

- **Oggetto:** consente al Presidente di imporre una “*temporary import surcharge*” (sovrattassa) fino al 15% per “*deal with large and serious United States balance-of-payments deficits*”.
- **Ambito:** può essere applicata in modo generalizzato sulle importazioni (di fatto una “*global tariff*” *ad valorem* su tutte o quasi tutte le merci in entrata), ferma restando la possibilità di prevedere eccezioni mirate.
- **Durata/natura:** misure senza intervento del Congresso fino a un massimo di 150 giorni; oltre tale termine, per renderle strutturali, è necessario un atto legislativo. Si tratta quindi di una sovrattassa **temporanea**, concepita per far fronte a “*fundamental international payments problems*”.



È sulla base di questa disposizione che, con Proclama del **20 febbraio 2026**, il Presidente Trump ha introdotto un dazio aggiuntivo del 10% su (quasi) tutte le importazioni negli USA, in vigore dal **24 febbraio 2026** per un periodo massimo di **150 giorni**.

La Sezione 122 è dunque uno strumento “tampono” e non può, da sola, costituire un regime tariffario permanente.

11 marzo:
nuove
indagini su
16 Paesi (UE
inclusa)

Sezione 301 *Trade Act 1974*: pratiche commerciali scorrette

- **Oggetto:** misure (fra cui dazi) contro atti, politiche o pratiche estere “*unjustifiable*” o “*discriminatory*” che gravano sul commercio USA.
- **Ambito:** misure “*country-specific*” e/o “*settore-specific*”, calibrate e adattate in base alla misura/pratica che si intende contrastare.
- **Durata:** le misure possono restare in vigore finché l’USTR ritiene che la pratica persista.

Sezione 338 *Tariff Act 1930*: ritorsioni per misure discriminatorie

- **Oggetto:** dazi fino al 50% contro Paesi che impongono “*burdens or disadvantages*” al commercio USA.
- **Ambito:** *country-specific*, potenzialmente molto aggressivo in termini di aliquote.
- **Durata:** nessuna durata massima espresso. I dazi restano in vigore finché non vengono modificati o revocati dal Presidente.

Sezione 232 *Trade Expansion Act 1962*: sicurezza nazionale

- **Oggetto:** “*adjust the imports*” di un articolo quando le importazioni minacciano di “*impair national security*”.
- **Ambito:** tipicamente **settoriale** e spesso *country-specific*. (si vedano, ad esempio, i dazi su acciaio e alluminio provenienti dall’UE)
- **Durata:** nessuna scadenza automatica; le misure restano finché non vengono modificate o revocate.

Sezione 201 *Trade Act 1974*: misure di salvaguardia

- **Oggetto:** misure di salvaguardia (anche dazi) quando un aumento delle importazioni è “*substantial cause of serious injury*” all’industria domestica.
- **Ambito:** può essere **globale** per prodotto, non necessariamente mirata a singoli Paesi.
- **Durata:** tipicamente temporanea (con limiti e possibilità di proroga); concepita come misura di “*adjustment*” dell’industria USA.

Next step?

Adozione misure ai sensi
della **Sezione 301** del
Trade Act?



Grazie dell'attenzione.

Brussels

Glaverbel Building
Chaussée de La Hulpe 166
Terhulpsessesteenweg
B-1170 Brussels
Belgium
T: +32 (0)2 647 73 50

London

Holborn Gate
330 High Holborn
London
WC1V 7QH
United Kingdom
T: +44 (0)20 7406 1471